



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2013

Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria
giovanile nel settore agricolo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende promuovere il ricambio generazionale in agricoltura, introducendo alcune misure agevolative a favore dei giovani agricoltori. In particolare, mira a favorire, nel pieno rispetto delle normative europee, il primo insediamento di giovani agricoltori e l'adattamento strutturale delle aziende agricole successivo al primo insediamento. L'articolo 2 definisce i soggetti beneficiari delle misure contenute nel presente disegno di legge: gli agricoltori di età inferiore a quaranta anni, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di imprenditore, che dimostrino di essere in possesso di adeguate competenze professionali e che presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola. L'articolo 2 definisce, inoltre, al comma 2, cosa si intende per adattamento strutturale e demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle competenze minime che i giovani agricoltori devono possedere per accedere alle misure agevolative e le modalità di valutazione del piano aziendale che gli stessi devono presentare.

L'articolo 3 stabilisce che i giovani imprenditori agricoli possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività inizia e nei quattro successivi, di un regime fiscale

agevolato, con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle relative addizionali, pari al 10 per cento del reddito prodotto. Gli stessi soggetti, per il medesimo arco temporale, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'articolo 4 introduce un credito di imposta a favore dei giovani imprenditori agricoli nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate relative agli investimenti materiali o immateriali, che migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola e siano conformi alle norme comunitarie applicabili. Il credito di imposta è erogato fino a concorrenza dell'importo di 20 milioni di euro.

L'articolo 5 promuove la definizione di una convenzione con l'Associazione bancaria italiana, con lo scopo di favorire l'accesso al credito agevolato da parte dei giovani imprenditori agricoli. L'articolo 6 rivede al rialzo le aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate di cui all'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da applicare sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in modo da garantire la necessaria copertura finanziaria alle misure agevolative oggetto del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge è volta a promuovere il ricambio generazionale in agricoltura tramite agevolazioni dirette a favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile.

2. Le misure di cui alla presente legge sono finalizzate a favorire il primo insediamento di giovani agricoltori e l'adattamento strutturale della loro azienda dopo il primo insediamento.

3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, per giovani agricoltori si intendono i soggetti:

a) di età inferiore a quaranta anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;

b) che dimostrano di possedere conoscenze e competenze professionali adeguate;

c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

2. Ai fini della presente legge, per adattamento strutturale dell'azienda dopo il primo insediamento si intendono gli investimenti materiali o immateriali che migliorano il rendimento globale dell'azienda agricola e

che sono conformi alla normativa dell'Unione europea.

3. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge, gli investimenti di cui al comma 2 devono essere specificati nel piano aziendale di cui alla lettera c) del comma 1 e devono essere effettuati entro trentasei mesi dalla data di primo insediamento di cui alla lettera a) del medesimo comma 1.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le competenze professionali minime di cui alla lettera b) del comma 1 e le modalità di valutazione del piano aziendale di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

Art. 3.

(Regime fiscale agevolato per i giovani agricoltori)

1. I giovani agricoltori che avviano un'attività d'impresa, anche in forma associata, nel settore agricolo e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi prodotti in forma associata e di reddito agrario, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle relative addizionali pari al 10 per cento del reddito prodotto.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esentati dall'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in cui l'atti-

vità è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti ai soggetti in regola con gli adempimenti e con i versamenti previdenziali, assicurativi e contributivi.

4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4.

(Credito d'imposta a favore dei giovani agricoltori)

1. Ai giovani agricoltori che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi prodotti in forma associata e di reddito agrario, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate relative agli investimenti materiali o immateriali che migliorano il rendimento globale dell'azienda agricola e che sono conformi alla normativa dell'Unione europea. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso fino a concorrenza dell'importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'attuazione del comma 1.

Art. 5.

(Misure per favorire l'accesso al credito)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la conclusione di una convenzione con l'Associazione bancaria italiana, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire l'accesso a forme di credito agevolato da parte dei giovani agricoltori.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un apposito fondo con dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.

2. Al comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,8 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,8 per cento»;

c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10,8 per cento»;

d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,2 per cento»;

e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,7 per cento».

